



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Via Roma,83 26861 Fombio Tel.:0377/32362/36959 Fax: 0377/430422

Partita I.V.A. 05979160156 Codice Fiscale 82500030158

e-mail poliziale@comune.fombio.lo.it

www.comune.fombio.lo.it

Servizio Polizia Locale

Prot. n.

Data

Prec.

Ordinanza n. *8/2011*

OGGETTO: NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI.

IL SINDACO

Premesso che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta pericoli per la sicurezza pubblica;

Dato atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte quale i bambini;

Rilevato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio e lamentele per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Ravvisata la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

Visto il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320,

Vista la L. 14 agosto 1991 n. 281 recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. n. 20 luglio 2006 n. 16 " Lotta al randagismo e tutela degli animali 'affezione"

Vista l'ordinanza del ministero del Lavoro e della Salute del 25.03.2009 a firma del sottosegretario Francesca Martini;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del C.C. n. ;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 della L.689/81

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e alla salvaguardia di precise norme igieniche;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

OBBLIGHI

1. **UTILIZZARE SEMPRE IL GUINZAGLIO AD UNA MISURA NON SUPERIORE A 1,50 CM DURANTE LA CONDUZIONE DELL'ANIMALE NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, FATTE SALVE LE AREE PER CANI INDIVIDUATE DAL COMUNE;**
2. **PORTARE CON SE UNA MUSERUOLA PER CANI DI GROSSA TAGLIA, RIGIDA O MORBIDA, DA APPLICARE AL CANE IN CASO DI RISCHIO PER L'ICOLUMITA' DI PERSONE ANIMALI O SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI;**
3. **PROVEDERE ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI O LIQUAMI ORGANICI SULL'AREA PUBBLICA SULLA QUALE SI VENGONO A TROVARE.**

Il proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori che circolano su area pubblica con animali, hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni che dovranno essere conferite nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

DIVIETI

1. CONDURRE L'ANIMALE, ANCHE SE PROVVISORIO DI APPOSITO GUINZAGLIO, NELLE AREE ESPRESSAMENTE INTERDETTE L'APPOSIZIONE DI CARTELLI;
2. CUSTODIRE CANI ALLA CATENA DI MISURA INFERIORE A M. 3,00
3. DISTURBARE IL RIPOSO DELLE PERSONE SUSCITANDO O NON IMPEDENDO L'ABBAIARE INCESSANTE E ININTERROTTO DEGLI ANIMALI;

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme di cui sopra e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ovvero con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00

Nel caso di recidiva, ovvero qualora il trasgressore incorra più di una volta nell'arco dell'anno nella stessa violazione la sanzione viene raddoppiata. (da € 50,00 a € 500,00)

SI RICHIAMANO INOLTRE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA:

- **ART. 659 C.P. DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE** il quale dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli o i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 309,00.
- **Art. 544 ter C.P. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI** il quale dispone: "Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche, è punito con la reclusione da tre mesi o ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.
- **ART. 672 C.P. OMESSA CUSTODIA O MALGOVERNO DI ANIMALI** il quale dispone "Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00";

- **Art. 2052 C.C. DANNO CAGIONATO DA ANIMALI il quale dispone** “ il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati del relativo controllo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar – Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente dalla data dal 31 MAR. 2011

Fombio 29 Marzo 2011



IL SINDACO